

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5776 del 08/11/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. CALISESI & BIONDI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via B. Cellini n. 150. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti e bar sito in Comune di Cesena, Via Emilia Ponente n. 3250 - Fraz. Diegaro
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6013 del 08/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. CALISESI & BIONDI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via B. Cellini n. 150. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti e bar sito in Comune di Cesena, Via Emilia Ponente n. 3250 - Fraz. Diegaro.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005*";

- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 31/07/2018, acquisita al Prot. Unione 33390 e da Arpae al PGFC/2018/12276 del 02/08/2018, da CALISESI & BIONDI S.R.L. nella persona di Filippo Cupioli, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, avente sede legale in Comune di Cesena, Via B. Cellini n. 150, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a distributore carburanti e bar sito in Comune di Cesena, Via Emilia Ponente n. 3250 - Fraz. Diegaro, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- valutazione di impatto acustico;

Tenuto conto che in data 13/08/2018 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 35408 e da Arpae al PGFC/2018/13025;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 06/09/2018 Prot. Unione 38685 acquisita al PGFC/2018/14150, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 18/09/2018 e 25/09/2018 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Unione 40055- 41463 e da Arpae ai PGFC/2018/15136- 15737;

Dato atto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 121284/466 del 30/10/2018, acquisito al PGFC/2018/18658 del 31/10/2018, il Dirigente del Settore Ambiente e Tutela del Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *"vista l'allegata Relazione Acustica, datata novembre 2013 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Biguzzi Marcello di Cesena (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997; (...) si prende atto della Relazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta condizionato al rispetto delle misure gestionali (es.: orari dell'attività, rumore emesso dalle sorgenti sonore) delle attività indicate nella suddetta relazione acustica;"*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque di prima pioggia: rapporto istruttorio acquisito in data 08/11/2018;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le 121284/466 del 30/10/2018, acquisito al PGFC/2018/18658 del 31/10/2018, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e Tavola Unica e nell'ALLEGATO B e Tavola Unica, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di CALISESI & BIONDI S.R.L., che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CALISESI & BIONDI S.R.L.** (C.F./P.IVA 00891340408) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via B. Cellini n. 150, **per l'insediamento adibito a distributore carburanti e bar sito in Comune di Cesena, Via Emilia Ponente n. 3250 - Fraz. Diegaro.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali;**
- **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Tavola unica** e nell'**ALLEGATO B e Tavola Unica**, parti integranti e sostanziali del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *siano rispettate le misure gestionali (es.: orari dell'attività, rumore emesso dalle sorgenti sonore) delle attività indicate nella Relazione Acustica, datata novembre 2013.*

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA

PREMESSA:

- Con la presente istanza di AUA la Ditta richiede l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale;
- Lo scarico di che trattasi è costituito dalle acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale esterno dell'attività di distribuzione carburanti avente una superficie complessiva pari a mq 2.230,00 circa;
- Le acque reflue di prima pioggia, prima dello scarico nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in impianto di prima pioggia costituito da vasca di accumulo da mc 13,17 e disoleatore da mc 1,44 con filtro a coalescenza e portata della pompa pari a 1 l/sec;
- I sistemi di trattamento adottati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni di Arpae Servizio Territoriale in data 25/10/2018 PGFC/2018/18378;
- Lo scarico delle acque reflue di prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita in un fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione tecnica e schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite in atti in data 21/09/2018 al Prot. Arpae n. PGFC/2018/15136;
- Tavola Unica comprensiva dello schema fognario a firma del Geom. Cupioli Filippo, acquisita agli atti in data 02/10/2018 al Prot. Arpae n. PGFC/2018/15737 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Emilia Ponente, n. 3250 – Cesena (FC)
Destinazione dell'insediamento	Stazione di distribuzione carburanti
Classificazione dello scarico	Acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale esterno del distributore carburanti avente una superficie complessiva pari a mq 2.230,00
Sistemi di trattamento	Impianto di prima pioggia costituito da vasca di dimensioni totali pari a mc 13,17, disoleatore con filtro a coalescenza da mc 1,44 e portata della pompa pari a 1 l/sec
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto prelievo campioni posto subito a valle dell'impianto di trattamento
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

1. Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento per almeno i seguenti parametri; Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi

totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpa Struttura SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it);

2. Lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla tab. 3 allegato 5 del D.Lgs. 152/06 per i parametri Solidi sospesi totali COD e Idrocarburi totali;
3. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di prima pioggia. I fanghi e gli oli raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 “Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
5. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di prima pioggia dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema acustico-visivo che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli;
8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
9. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a 1 l/sec, come riportato in relazione tecnica;
10. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
11. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
12. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;

13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

14. Dovrà essere data immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 31/07/2018 (acquisita dal Comune di Cesena al PG N 88754/466 del 02/08/2018) e s.m.i. intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali provenienti dal bar annesso all’impianto di distribuzione carburanti;

Visti:

-le “Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017;

-il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;

-la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;

-il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO	Calisesi & Biondi
Ubicazione insediamento	Via Emilia Ponente, 3250
Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche e meteoriche
Destinazione dell’insediamento	servizi igienici del bar annessi all’impianto di distribuzione carburanti
Ricettore dello scarico	fosso interpodereale
Potenzialità insediamento	1 A.E.
Impianto di trattamento	Fossa Imhoff con comparto di sedimentazione non inferiore a 250 l e comparto digestione non inferiore a 200 l Filtro batterico anaerobico con volume non inferiore 0,67 mc (H compresa tra 0,9 m e 1,5 m)

PRESCRIZIONI PER L’ALLACCIAMENTO non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche provenienti dall’insediamento indicato in premessa, con un sistema di trattamento come sopra descritto.

L’immissione avviene in fosso interpodereale all’altezza del n. civ.3250 di via Emilia Ponente con le seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 31/07/2018;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;

3. i lavori dovranno essere terminati entro i tempi riportate all'Art. 9 delle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito qualora modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto e delle schede tecniche degli impianti di trattamento installati;

PRESCRIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLO SCARICO di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente ALLEGATO si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche;

2. con il presente è ammessa anche l'immissione di ACQUE METEORICHE nel fosso interpodereale;

3. il Titolare dello scarico deve:

☒ effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali. La fossa Imhoff deve essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità deve essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso l'immobile a disposizione degli organi di vigilanza. La fossa Imhoff e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da coperture in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;

☒ deve convenientemente allargare, approfondire e opportunamente regimare i fossi di scolo interpoderali/poderali privati che si dimostrino incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o a cose;

☒ osservare le norme delle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017 che qui si intendono tutte richiamate;

☒ adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;

☒ dare immediata comunicazione al Comune e all'Agenzia Arpa – ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente nonché ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico che interferisca sullo scarico

4. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Qualora, a seguito della realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera o mista, l'edificio venga a trovarsi in condizioni tali da comportare l'obbligo di allacciamento in fognatura, come stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il presente atto, relativamente allo scarico di acque reflue domestiche, decadrà di

validità e pertanto occorrerà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per acque reflue domestiche all'Ente Gestore.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.